

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 28 dicembre 1895, Pres. BIANCHI P., Est. TIEPOLO; Boncompagni Ludovisi (AVV. CHIMIRRI, BACCELLI) c. Comune di Orbetello (AVV. CAPORALI).

Strade comunali — Sospensione delle obbligatorie — Classificazione di strade già esistenti (L.19 luglio 1894 sulle strade comunali obbligatorie, art.1). **Giustizia amministrativa — Competenza della IV Sezione — Decisioni della Giunta prov. amm. — Questioni pregiudiziali — Violazione di legge — Annullamento — Rinvio per il merito** (L.1 maggio 1890 sulla giustizia amministr., art.1).

La legge 19 luglio 1894 ha solo sospeso alcune disposizioni relative alla costruzione di nuove strade comunali obbligatorie, ma non ha vietato di dichiarare comunali le strade già esistenti.

Quando la Giunta prov. amm. ha emesso una decisione riguardante solamente questioni pregiudiziali, la IV Sezione del Consiglio di Stato, anche annullando tale decisione per violazione di legge, non può decidere il merito secondo il disposto dell'art.19 della legge 1 maggio 1890, ma deve rinviare gli atti alla Giunta per nuova decisione.

La Sezione, ecc.—Attesoché la Giunta prov. amm. di Grosseto, rigettando la domanda 14 ottobre 1894 del principe Boncompagni-Ludovisi diretta ad ottenere che sia iscritta d'ufficio nell'elenco delle comunali di Orbetello la strada denominata della Pescia Fiorentina, ha creduto di dover prescindere da ogni considerazione di merito sul punto se la detta strada abbia o meno i requisiti di cui all'art.1 della legge 30 agosto 1868, ritenendo che la legge 19 luglio 1894, n.338, avendo sospeso, meno poche, le disposizioni della legge 30 agosto 1868, toglie la facoltà di pronunciare sopra nuove obbligatorietà, e che in conseguenza nessuna variazione possa apportarsi agli elenchi di strade comunali obbligatorie omologati prima del 19 luglio 1894. Ma un simile concetto non è conforme allo intendimento ed allo scopo della detta legge 19 luglio 1894, la quale dichiarava sospeso l'art.1 della legge del 1868 per quanto ordinava rispetto alla costruzione delle strade nuove, senza punto menomare e derogare a quelle norme, che nella stessa legge si contengono ed anche nella precedente organica del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici per determinare i caratteri di quelle strade che per loro natura sono da considerarsi per comunali, caratteri che sarebbero già stati acquisiti prima della sua attivazione. Non è infatti a confondersi la obbligatorietà di costruzione, date certe circostanze di pubblico bisogno ed utilità, coll'applicazione del diritto costituito a quelle strade già costruite che si trovano in condizione di comunali. La legge del 1894, come emerge altresì dalla relazione ministeriale che la precedette, ha voluto sospendere fino a nuova disposizione legislativa quegli articoli della legge 30 marzo 1868 che sanciscono il principio della costruzione obbligatoria di talune strade e ne determinano le condizioni, e ciò anche perché siffatta costruzione potrebbe impegnare necessità di un concorso governativo nella spesa, incompatibile coll'attuale situazione finanziaria del paese; onde, prosegue la stessa relazione, il Governo, piuttosto che illudere, presceglie avvertire i Comuni che almeno per qualche anno dovranno consultare le loro forze prima di por mano a nuove costruzioni. Per quanto concerne poi i caratteri che possono dare ad una strada la portata di comunale anziché *vicinale*, essi rimasero tali e quali furono stabiliti colla legge preordinatrice della materia, né sarebbe concepibile come questi potessero nemmeno temporaneamente eclissarsi per sospendere quegli effetti che non sono che la conseguenza di uno stato di diritto già esistente.

Attesoché, ritenuto che l'unico motivo sul quale si fonda l'impugnata decisione per respingere la istanza si risolve in una erronea interpretazione ed applicazione della legge, che la rende pertanto annullabile, il principe Boncompagni non può che attendersi una nuova pronuncia la quale statuisca sul

punto se la strada di cui si tratta e già costruita da parecchi anni abbia o meno i caratteri di comunale, e come tale debba essere classificata, locché dal Consiglio comunale di Orbetello fu negato.

Ma questa pronuncia non può che essere emessa dalla stessa Giunta prov. amm. alla quale il Boncompagni fece il suo ricorso contro la deliberazione del Consiglio. Non avendo la Giunta prov. amm. data alcuna statuizione su questo punto, non potrebbe trovare applicazione l'ultimo capoverso dell'art.19 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, che da facoltà alla IV Sezione di decidere nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata. Sarebbe pertanto prematura in questa sede la cognizione del secondo mezzo del ricorso, e gli atti devono essere rimessi alla stessa Giunta prov. amm. perché sul gravame Boncompagni emetta quella decisione che troverà conforme alla ragione ed alla legge.

Per questi motivi, annulla e rinvia, ecc.